



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione via pec

CORTE DEI CONTI



0009333-30/11/2018-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

ZERMEGHEDO (VI)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione
economico-finanziaria
del Comune di

ZERMEGHEDO (VI)

Oggetto: trasmissione delibera n. 514/2018/PRSP del 4 settembre 2018

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 514/2018/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 4 settembre 2018.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI

Deliberazione n. 514 /2018/PRSP/Zermeghedo



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 04/09/2018

composta dai Magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere, relatore
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesco MAFFEI	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;


VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



In effetti il saldo di cassa al 31.12.2017 era di € 64.629,27; il saldo di cassa attuale è mediamente di € 400.000,00.

L'ente dichiara inoltre che dall'anno 2017 il parametro di deficitarietà n. 9 non viene sfiorato.

2) Gestione dei residui

Si è riscontrato che, come confermati da quanto contenuto nella certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario da parte del revisore dell'ente, risulta non essere stato rispettato il parametro n. 4 (volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni del medesimo Tit. I). Il valore registrato è del 52,09%. Tale dato si accompagna ad un tasso di smaltimento dei residui passivi piuttosto basso, pari nel complesso al 53,72%, nonostante le operazioni di riaccertamento ordinario e straordinario dei residui effettuate ai sensi del D. Lgs. 118/2011.

Si è riscontrato inoltre un tasso di smaltimento dei residui attivi estremamente basso, pari al 38,69%, e in particolare il tasso di smaltimento di quelli di parte corrente è pari al 38,81%.


L'ente ha dichiarato che lo sfioramento del parametro n. 4 (volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 40% degli impegni del medesimo Titolo I) è un'altra conseguenza della difficoltà avuta dal 2012 ad incassare soprattutto i tributi con conseguente esigenza di utilizzo costante dell'anticipazione di cassa. Il rientro di tale parametro è possibile solo quest'anno perché fino quasi alla fine dell'anno 2017 non c'erano le condizioni necessarie per smaltire in maniera consistente i residui. Si è iniziato già dal mese di gennaio 2018 a pagare i residui e le spese maturate nell'esercizio corrente vengono liquidate rispettando i tempi di pagamento imposti dalla legge. Alla fine dell'esercizio finanziario 2018 viene assicurato che non ci sarà lo sfioramento del parametro n. 4.

Per quanto attiene al tasso di smaltimento dei residui attivi estremamente basso si rimanda alle informazioni fornite in merito al risultato di amministrazione, laddove si evidenziano importi residui del cui incasso è incaricata l'attuale Agenzia delle Entrate — Riscossione subentrata a Equitalia e per i quali si stanno allineando i trend d'incasso.

3) Verifica della capacità di indebitamento

Sulla base dei dati forniti, si è rilevato che, per l'anno 2015 lo stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti comporta un'incidenza pari al 155,96%, in lieve miglioramento rispetto al precedente esercizio, determinando il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 7, confermato dalla certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, con particolare riguardo alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni, superiori, nel caso specifico, al 150% delle entrate correnti.

L'ente conferma la criticità; afferma però che per gli anni 2016 e 2017 i risultati sono rispettivamente pari al 149,04% e 132,09%.



dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2015/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla Legge Cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la Legge 243/2012.

La Corte dei Conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2016 del Comune di Zermeghedo (Vi) di cui ai rilievi istruttori formulati, con nota prot. 4555 del 23/04/2018, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune con nota prot. 4743 del 01/08/2018 (prot. Cdc 6584 del 01/08/2018) deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito

di competenza o dei residui e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 Cost. che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento.

Il ricorso all'anticipazione generalmente è l'effetto della verosimile presenza in bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità, la cui mancata eliminazione fa sì che non emergano disavanzi della gestione residui e non obbliga, quindi, l'ente al reperimento delle risorse indispensabili a finanziare lo squilibrio di cassa. La suindicata situazione sembra ravvisarsi anche nel bilancio del Comune di Zermeghedo. Osserva il Collegio che l'impiego reiterato di tale strumento, oltre a rappresentare un comportamento evidentemente difforme dalla sana gestione finanziaria, dimostra l'esistenza di squilibri di bilancio, che potrebbero pregiudicare seriamente la sana gestione finanziaria dell'ente. Infatti, così come si avrà modo di dire in prosieguo, la presenza di cospicui residui attivi, inducono a ritenere che il ricorso reiterato e massiccio all'anticipazione di tesoreria costituisca uno dei principali mezzi di cui si avvale il comune per estinguere - almeno in parte - i debiti derivanti dalla spesa corrente, a fronte di una situazione di cassa evidentemente deficitaria.

2) GESTIONE DEI RESIDUI

In relazione alla presenza in bilancio di residui passivi correnti, risalenti nel tempo, e con riferimento allo sfioramento del parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 4, la Sezione osserva che una corretta rappresentazione della gestione esige la puntuale osservanza delle regole e delle disposizioni dettate in materia di bilanci pubblici ed in particolare di quelli comunali.

Con specifico riferimento ai residui, è da sottolineare come essi concorrano a formare il risultato di amministrazione (vedasi anche art. 21 del D. Lgs n. 170 del 2006, norma che seppur abrogata dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 era vigente nel 2013 e il cui principio risulta recepito nel citato decreto; art. 190 del Tuel).

Al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, infatti, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui passivi, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni debitorie.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione dei debiti esistenti, ma deve accertare l'effettivo obbligo di pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.

Il mantenimento in bilancio dei residui passivi datati nel tempo incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art 187 e 228, comma 4 del Tuel), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno estinti i debiti. In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui passivi, risalenti

4) APPROVAZIONE TARDIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

Il Collegio, pur tenendo conto delle difficoltà riportate dall'Ente, ricorda che l'approvazione del bilancio di previsione è atto ritenuto obbligatorio dalla legge e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002 n.13, convertito in legge 24 aprile 2002 n.75, attivando una procedura per l'avvio, nel caso di ripetuta e reiterata inosservanza dei termini che attesta l'impossibilità o la volontà del consiglio di non approvare il bilancio, dello scioglimento dello stesso. Ritiene pertanto di raccomandare all'ente l'osservanza della normativa vigente in materia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015, e della successiva istruttoria:

1. in considerazione delle osservazioni svolte in parte motiva, raccomanda all'amministrazione comunale di Zermeghedo (Vi) di attenersi sempre ed in ogni caso alle disposizioni ed i principi vigenti in materia di armonizzazione contabile relativamente alla gestione della cassa, monitorando riscossioni e pagamenti;
2. raccomanda un'attenta analisi dei residui passivi al fine di garantirne lo smaltimento;
3. raccomanda di contenere l'indebitamento entro i limiti della sana gestione;
4. raccomanda altresì il rispetto dei termini nell'approvazione del bilancio di previsione;
5. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Zermeghedo (Vi).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4 settembre 2018.

Il Magistrato relatore

Maria Laura Prislei

Il Presidente

Diana Calaciura Traina

Depositata in Segreteria il **29 NOV. 2018**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

